



# COMUNE DI GIAROLE

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31/2025

#### OGGETTO:

**Conferma aliquote Nuova IMU anno 2026**

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **dieci** e minuti **zero** nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

| Cognome e Nome                             | Presente |
|--|----------|
| 1. PAVESE Giuseppe - Sindaco               | Sì       |
| 2. IANNUZZI Vincenzo - Consigliere         | Sì       |
| 3. CAMPAGNOLA Stefano - Consigliere        | Sì       |
| 4. ZACCO Enrico - Consigliere              | Sì       |
| 5. SANNAZZARO NATTA Giuseppe - Consigliere | Sì       |
| 6. MEMMOLO Manuela - Consigliere           | Sì       |
| 7. CANATO Gianpaolo - Consigliere          | Sì       |
| 8. BALDUZZI Valentina - Consigliere        | Sì       |
| 9. ZINGALES Maurizio - Consigliere         | Sì       |
| 10. CALORE Giuseppe - Consigliere          | Sì       |
| 11. MOLENA Donatella - Consigliere         | No       |
| Totale Presenti:                           | 10       |
| Totale Assenti:                            | 1        |

**Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e LONGARELLI Silvia.**

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Dott. Fabio AMELOTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAVESE Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, prevede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2022, mentre sono esenti a decorrere dal 2023, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

VISTO CHE Con il decreto del 6 settembre scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, il Ministero economico ha apportato modifiche ed integrazioni alle fattispecie per le quali gli enti locali hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all'IMU, tenendo conto delle categorie già definite dal precedente decreto del 7 luglio 2023.

RIMARCATO CHE con Comunicato del 27 settembre 2024, infatti, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che l'applicazione informatica fornita ai Comuni per individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU ed elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote è disponibile in via definitiva nella sezione denominata "Gestione IMU" del Portale del federalismo fiscale. Pertanto, per il 2025 è stato indispensabile seguire quanto descritto, per non trovarsi a dover applicare le aliquote nella misura ordinaria stabilita dalla normativa nazionale, con probabile perdita di gettito.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

ATTESO CHE si ritiene di confermare l'articolazione delle aliquote per l'anno 2026, così come approvata per l'anno d'imposta 2025 con deliberazione C.C. n. 46 del 20.12.2024 mediante l'utilizzo del prospetto ministeriale;

CONSIDERATO CHE, ai fini IMU 2026, i Comuni che abbiano già approvato le aliquote per il 2025 mediante l'utilizzo del prospetto ministeriale e che non intendano apportare modifiche, non saranno tenuti a riapprovare le medesime aliquote per il 2026. In tal caso, tornerà ad applicarsi la regola generale dell'ultrattività delle delibere tributarie, per cui, in assenza di una nuova deliberazione adottata nei termini di legge, si intendono prorogate le aliquote approvate per l'anno precedente (prospetto IMU 2025);

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**Dato atto che** il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Dato atto che** il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Dato atto che** il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

## **DELIBERA**

DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI CONFERMARE per l'anno d'imposta 2026 l'articolazione delle aliquote della "Nuova" IMU, così come approvata per l'anno d'imposta 2025 con deliberazione C.C. n. 46 del 20.12.2024 mediante l'utilizzo del prospetto ministeriale;

DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;

DI DARE ATTO che non si deve procedere alla riapprovazione dell'identico prospetto per il 2026, in quanto dopo il primo anno di applicazione della nuova modalità torna ad applicarsi la regola generale, di cui al comma 169 della legge 296/2006, in base alla quale la mancata approvazione delle aliquote e tariffe entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio comporta l'applicazione delle aliquote vigenti l'anno precedente;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

## **SUCCESSIVAMENTE**

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

F.to:AMELOTTI Dott. Fabio

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to:CASAROTTO Dott.ssa Cristina

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-tributaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI**

F.to:CASAROTTO Dott.ssa Cristina

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to : PAVESE Giuseppe

Il Vice Segretario Comunale

F.to : Dott. Fabio AMELOTTI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/01/2026 al 20/01/2026 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Giarole, 05/01/2026

Il Vice Segretario Comunale

F.to: Dott. Fabio AMELOTTI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Giarole, \_\_\_\_\_

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Fabio AMELOTTI

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/12/2025**

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Vice Segretario Comunale

F.to : Dott. Fabio AMELOTTI